

**Circolare N. 3650/2020 - 05/03/2020**

## **Legge di Bilancio 2020 - Credito di imposta per investimenti in beni strumentali**

**La Legge di Bilancio riconosce per il 2020 un nuovo credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali in sostituzione del super ammortamento e dell'iper ammortamento.**

La Legge di Bilancio 2020<sup>[1]</sup> introduce<sup>[2]</sup>, per il periodo di imposta 2020, un nuovo credito di imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi.

### **Ambito temporale**

Il nuovo credito di imposta è riconosciuto, nelle condizioni e nelle misure stabilite *ex lege* in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili, per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato effettuati dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Vengono agevolati anche gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

### **Ambito soggettivo**

Possono beneficiare dell'agevolazione tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale<sup>[3]</sup> o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono escluse, inoltre, le imprese destinatarie di sanzioni interdittive<sup>[4]</sup> derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Per le imprese ammesse al credito di imposta, la fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Gli esercenti arti e professioni possono fruire soltanto del credito di imposta sui beni strumentali "ordinari", diversi, quindi, da quelli materiali e immateriali individuati nell'ottica di Industria 4.0 elencati, rispettivamente, negli Allegati A e B alla Legge di Bilancio 2017.

### **Investimenti agevolabili**

Sono agevolabili gli investimenti in beni nuovi strumentali all'esercizio d'impresa suddivisi, in sostanza, in tre tipologie:

- beni materiali strumentali nuovi "ordinari", vale a dire quelli che erano oggetto del super ammortamento;
- beni materiali di cui all'Allegato A alla Legge di Bilancio 2017<sup>[5]</sup>, vale a dire quelli che erano oggetto dell'iper ammortamento;
- beni immateriali di cui all'Allegato B alla Legge di Bilancio 2017<sup>[6]</sup>, vale a dire quelli che erano oggetto della maggiorazione correlata all'iper ammortamento.

Sono, invece, esclusi dall'agevolazione gli investimenti concernenti:

- veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali<sup>[7]</sup>;
- beni con coefficienti di ammortamento<sup>[8]</sup> inferiori al 6,5 per cento;
- fabbricati e costruzioni;
- beni di cui all'Allegato 3 annesso alla Legge di Stabilità 2016<sup>[9]</sup>;
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

## Misura dell'agevolazione

Il credito di imposta in parola è riconosciuto in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento e specificamente:

- per gli investimenti aventi ad oggetto beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli "Industria 4.0" (vecchio super ammortamento), il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo<sup>[10]</sup> e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di Euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni;
- per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'Allegato A alla Legge di Bilancio 2017 (vecchio iper ammortamento), il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di Euro e 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di Euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni;
- per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla Legge di Bilancio 2017, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 Euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto Allegato B mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

## Modalità di utilizzo

Il credito di imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione<sup>[11]</sup> in **cinque quote annuali di pari importo**, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali<sup>[12]</sup>.

Il credito è fruibile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni "ordinari"<sup>[13]</sup> ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni per gli altri investimenti<sup>[14]</sup>. Se l'interconnessione di beni materiali avviene in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito di imposta per la parte spettante in base alla disciplina prevista per i menzionati beni "ordinari".

Non si applicano i limiti generali all'utilizzo in compensazione relativi ai crediti di imposta<sup>[15]</sup> e, quest'ultimi, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa nonché della base imponibile dell'IRAP, non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di reddito<sup>[16]</sup>.

Il credito di imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento, neanche all'interno del consolidato fiscale.

Le imprese che si avvalgono di tali misure devono effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, al solo scopo di consentire di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative. Con apposito Decreto direttoriale dello stesso Ministero saranno stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile.

Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP di cui sopra, non porti al superamento del costo sostenuto.

Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito di imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito di imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per

il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza l'applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni<sup>[17]</sup> in materia di investimenti sostitutivi<sup>[18]</sup>.

## Obblighi documentali

I soggetti che si avvalgono del credito di imposta per investimenti in beni strumentali sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine, **le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 della Legge di Bilancio 2020.**

In relazione agli investimenti nei beni di cui all'Allegato A e B della Legge n. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre **una perizia tecnica semplice** da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 Euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante<sup>[19]</sup>.

## Controlli

Al fine di rilevare gli eventuali scostamenti dalle previsioni ed attivare le relative procedure contabili, il Ministero dell'Economia e delle Finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito di imposta in esame.

## Coordinamento con le precedenti agevolazioni

Onde evitare la sovrapposizione dell'agevolazione in parola con la disciplina del super ammortamento e dell'iper ammortamento, il credito di imposta non si applica:

- agli investimenti in beni "ordinari" effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali resta fermo il super ammortamento;
- agli investimenti in beni di cui agli Allegati A e B alla Legge di Bilancio 2017 effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali restano fermi l'iper ammortamento e la maggiorazione prevista per investimenti in beni immateriali "Industria 4.0".

Per informazioni: Tributario (tel. 011 5718.337; mail [fiscale@ui.torino.it](mailto:fiscale@ui.torino.it)).

---

[1] Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", pubblicata nel S.O. n. 45 alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019. Il testo della [Legge 27 dicembre 2019, n. 160](#) (Legge di Bilancio 2020) è reperibile anche sul nostro sito Internet ([www.ui.torino.it](http://www.ui.torino.it)), nella Sezione [Tributario - Testi Normativi](#).

[2] Articolo 1, commi da 184 a 197, della Legge n. 160/2019.

[3] Prevista dal Decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal Codice di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre Leggi speciali.

[4] Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le sanzioni interdittive sono: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi..

[5] Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

[6] Vedi nota 6. Allegato come integrato dall'articolo 1, comma 32, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

[7] Si tratta dei beni di cui all'articolo 164, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Testo Unico delle Imposte sui Redditi, cosiddetto TUIR.

[8] Previsti dal Decreto del Ministero delle Finanze 31 dicembre 1988.

[9] Legge 28 dicembre 2015, n. 208. L'allegato 3 citato riguarda, a titolo di esempio, le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento.

[10] Determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR.

[11] Ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

[12] Di cui all'Allegato B, della L. n. 232/2016.

[13] Di cui al comma 188.

[14] Di cui ai commi 189 e 190.

[15] Di cui all'articolo 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

[16] Di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

[17] Contenute nell'art. 1, commi 35 e 36, della L. n. 205/2017.

[18] Le richiamate norme sugli "investimenti sostitutivi" contemplano l'ipotesi che il bene agevolato sia realizzato a titolo oneroso. In tali casi si prevede che il beneficio non venga meno per le residue quote, come determinate in origine, purché nel medesimo periodo d'imposta del realizzo l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla L. n. 232/2016 e attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

[19] Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445.